



DELIBERAZIONE N° 44
Del 28.11.2023

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: D.LGS. 267/00 ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. COLLABORATORE DI STAFF. INCARICO DI CAPO GABINETTO.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di novembre alle ore 15.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PERSI FRANCO	Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore	X	
3	BIGIORNO LUCA	Assessore	X	

Totale presenti N. **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Dr. Giorgio Musso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Persi Franco - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Persi Franco

- **LA GIUNTA COMUNALE**

Dato atto che ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - o analogo strumento regolamentare - può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato”.

Che si ritiene quindi di costituire lo staff del sindaco e della giunta ai fini del supporto alle funzioni di cui sopra;

Che il Sindaco ha individuato una Collaboratrice di staff nella persona della sig.ra Donatella Dania, già dipendente dell'ente, ora in quiescenza;

Che dall'esame del curriculum della su indicata già Istruttore amministrativo -contabile, emerge la comprovata professionalità nelle materie di competenza dell'Ente, in quanto la stessa ha svolto in modo egregio attività amministrativa ed ha esperienza in campo di organizzazione enti locali;

Che il trattamento economico da corrispondersi alla sig.ra Dania Donatella, per l'incarico suddetto, riveste carattere di onnicomprensività ed è composto dal seguente importo mensile netto di Euro 400,00, al lordo delle ritenute di legge;

Che l'incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro, e sarà delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica del Sindaco;

La spesa relativa all'incarico suddetto trova capienza nel bilancio dell'ente;

Atteso inoltre:

Sulla portata del citato divieto normativo a incarichi di questo tipo, sono intervenute numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali, hanno ritenuto legittimo il conferimento di un incarico a personale in quiescenza per lo **svolgimento di funzioni di staff al Sindaco**, ai sensi dell'art. 90 TUEL, purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni dirigenziali, direttive, di studio o di consulenza (tra le altre, Corte Conti Lombardia 126/2022).

Tale personale, infatti, operando alle dirette dipendenze dell'organo politico di governo dell'ente, può svolgere, esclusivamente, funzioni di supporto all'attività di indirizzo politico e di controllo, che la legge assegna al medesimo organo di governo con conseguente esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria gestione dell'ente (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 43/2007/PAR). Nella medesima direzione si è espressa, inoltre, la I Sezione Giurisdizionale Centrale della [Corte dei conti – sentenza n. 785/2012](#), che ha affermato che *“l'incarico ex art.90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”*.

Dalla disposizione normativa, inoltre, si desume il **carattere necessariamente oneroso del rapporto** di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato, e, dunque, *“è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell'ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell'esercizio dell'attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione dell'attività svolta in quanto incompatibile con il dettato normativo del comma 2 dell'art. 90 in parola”*.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di costituire lo staff del Sindaco e della Giunta a norma delle disposizioni normative su richiamate, con funzioni specifiche di capo gabinetto amministrativo del Sindaco e della Giunta comunale;
2. di fornire valore regolamentare alla presente deliberazione, al fine di normare l'istituzione e il funzionamento dello staff del sindaco e della giunta comunale;
3. di individuare, per le motivazioni espresse in parte narrativa ed in coerenza con i criteri infrascritti, la sig.ra **Donatella Dania**, in quiescenza, quale collaboratrice con funzioni di capo Gabinetto ovvero di raccordo politico – amministrativo a supporto del Sindaco e della Giunta comunale.
4. di attribuire all'incaricata il seguente trattamento economico di Euro 400,00 mensili netti a titolo di compenso, al lordo delle trattenute di legge, imputando la spesa al bilancio di previsione 2024/2025 all'intervento 10120201;
5. di disporre la stipula di contratto a tempo determinato, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso in nome e per conto dell'ente; l'incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto e sarà delimitato temporalmente al momento della cessazione dalla carica del Sindaco;

6. di dar atto che la Funzione Pubblica, con parere 938 del 11.10.2023, ha precisato che:
- a) è da tener presente che l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ha previsto che il divieto in parola non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 1471 e dagli articoli 14, comma 32 , e 14.1, comma 33, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
 - b) inoltre, l'articolo 18-ter del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020, di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ha chiarito che *“Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001.”*
 - c) **Tale incarico possa ritenersi riconducibile all'alveo dell'ipotesi derogatoria di cui all'articolo 11, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto,** intesi come figure di vertice degli uffici di staff all'interno di disposizioni regolamentari interne di organizzazione degli enti locali, **a condizione che tra le funzioni allo stesso attribuite non rientrino attività di natura gestionale** intese nei termini sopra descritti, occorrendo analizzare in concreto, al di là del *nomen iuris* ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell'incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, di dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
PERSI Franco

Il Segretario Comunale
Dott. Musso Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 25.01.2024 all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Villalvernia, 25.01.2024

Il Segretario Comunale
Dott. Musso Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on - line nel sito web istituzionale del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì, 25.01.2024

Il Segretario Comunale
Dott. Musso Giorgio

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267

Villalvernia, 25.01.2024

Il Segretario Comunale
Dott. Musso Giorgio

